

FALLIMENTO

Ammissione al passivo
(opposizione allo stato passivo)
Dichiarazione di fallimento
in genere

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Cessione di credito

Fatto - Diritto

P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
05 Quinta sezione CIVILE

Il giudice designato alla trattazione delle procedure di sovraindebitamento;
letti gli atti relativi al procedimento di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e ss. [L. n. 3 del 2012](#) di (...);
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.2.2020;
lette le osservazioni depositate da (...) qualità di procuratrice di (...) cessionaria del credito di Banca (...) S.p.A.) e da D.B. S.p.a. in qualità di mandataria di (...) cessionaria del credito della U. S.p.A.;
sentiti il liquidatore dott. N.P. e i difensori di (...) all'udienza predetta;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

premesso:

- che il liquidatore ha predisposto il progetto di stato passivo del procedimento di liquidazione in epigrafe;
- che sono state presentate osservazioni ex art. [14-octies, comma 3, L. n. 3 del 2012](#), con conseguente modifica e predisposizione di un secondo progetto di stato passivo (...)
- che il liquidatore ha riscontrato la presenza di contestazioni non superabili ai sensi del richiamato comma 3 con riferimento ai creditori (...) procuratrice (...) in qualità di mandataria (...) e ha rimesso gli atti al giudice per la definitiva formazione dello stato passivo;

rilevato, in particolare, che le posizioni per le quali sono state sollevate contestazioni

Omissis

rilevato che all'udienza del 13.2.2020 il creditore C.C.C., pur non avendo presentato osservazioni, ha chiesto la modifica del progetto di stato passivo che, con riferimento al credito dalla stessa rivendicato, è stato così formato:

Omissis

rilevato:

- che, nell'ambito del procedimento fallimentare, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l'ammissione al passivo, solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la ritualità della notificazione, lo dichiara, in mancanza di opposizione o di costituzione dell'opponente, esecutivo ai sensi [dell'art. 647 c.p.c.](#);
- che, infatti, sempre nell'ottica fallimentare, tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'[art. 153 disp. att. c.p.c.](#) e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo;
- che a ciò consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutività non è passato in giudicato formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex [art. 647 c.p.c.](#) venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. [52 L.F.](#) con i conseguenti oneri probatori (cfr. Cass. Sez.I, Sentenza n. 1650 del 27/01/2014);

rilevato che tali assunti trovano fondamento nelle considerazioni che di seguito si espongono:

- nell'ambito del procedimento monitorio, il codice di rito contempla la dichiarazione di esecutività ai sensi [dell'art. 647 c.p.c.](#) La rubrica dell'articolo parla di "esecutorietà" del decreto, che in ambito processualcivile è equivalente a quello di "esecutività": i termini, infatti, sono usati, in giurisprudenza, come sinonimi (ex plurimis, Cass. 30 maggio 2007, n. 12731);
- in particolare, come precisato dalla Suprema Corte (Cass. ord. 3 settembre 2009, n.19119), nel procedimento ex [art. 647 c.p.c.](#) il giudice ha il compito di verificare se non sia possibile che, per la nullità

della notifica del decreto di ingiunzione, l'intimato non ne abbia avuta conoscenza: il decreto "ha funzione di dichiarare che, per non esservi stata tempestiva opposizione, si sono verificate le condizioni perché esso sia divenuto non ulteriormente opponibile ed abbia acquistato esecutorietà, sì da poter fondare il diritto di procedere alla esecuzione forzata per la realizzazione coattiva del credito";

- si tratta di un procedimento alquanto privo di formalità (l'istanza può essere anche verbale), che implica il controllo della notifica del decreto, del decorso del termine e della mancata opposizione o costituzione nei termini;

- dato questo contenuto, il decreto di esecutorietà si distingue dalla mera attestazione di cancelleria, cui non può certamente reputarsi equivalente, sia sotto il profilo dell'organo emanante, sia sotto quello del contenuto del controllo, limitato il primo al fatto storico della mancata opposizione decorso il termine perentorio ed il secondo esteso all'accertamento della regolarità della notificazione ([art. 647 c.p.c.](#)). E tale distinzione è sottesa all'ordinanza della Corte Costituzionale 28 dicembre 1990, n. 572, che dichiarò inammissibile la questione di legittimità costituzionale [dell'art. 647 c.p.c.](#), in riferimento [all'art. 97 Cost.](#), nella parte in cui richiede l'adozione di un provvedimento giudiziale che dichiari l'esecutività del decreto ingiuntivo, in luogo che accontentarsi il legislatore dell'attestazione di cancelleria;

- il controllo giurisdizionale sulla notifica e sulla idoneità a provocare un contraddittorio eventuale e posticipato alla domanda proposta con decreto ingiuntivo rappresenta un momento irrinunciabile a garanzia del diritto di difesa dell'intimato ed ha natura analoga all'imprescindibile controllo che nel giudizio a cognizione ordinaria il giudice deve necessariamente effettuare prima di dichiarare la contumacia del convenuto ([artt. 164,183 e 291 c.p.c.](#)). Senza tale controllo sarebbe "fuori sistema" parlare di giudicato anche solo formale;

- inoltre, [l'art. 647 c.p.c.](#) prevede che, nel caso in cui non sia stata fatta opposizione nei termini, "il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto". L'eventuale rinnovazione della notificazione consente perciò all'ingiunto di proporre, nei termini decorrenti dalla nuova notificazione, opposizione che va qualificata come ordinaria ai sensi [dell'art. 645 c.p.c.](#), e non già tardiva ai sensi [dell'art. 650 c.p.c.](#): tale circostanza conferma che alla scadenza dei termini per proporre opposizione non si forma la cosa giudicata formale e che questa si forma solo dopo il controllo del giudice sulla notificazione;

- in conclusione, la funzione devoluta al giudice [dall'art. 647 c.p.c.](#) è diversa da quella verifica affidata al cancelliere [dall'art. 124 disp. att. c.p.c.](#) sulla mancata proposizione di un'impugnazione ordinaria nei termini di legge e [dall'art. 153 disp. att. c.p.c.](#) sulla verifica che "la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto". Se ne differenzia, infatti, per il compimento di un'attività giurisdizionale avente ad oggetto la verifica del contraddittorio, che, come già detto, nel processo a cognizione ordinaria ha luogo come primo atto del giudice;

rilevato che, tornando all'ipotesi di dichiarazione di fallimento prima della declaratoria ex [art. 647 c.p.c.](#), sulla base del ragionamento suesposto, può affermarsi:

- che la conoscenza del decreto da parte dell'ingiunto non rappresenta una condicio juris che può essere accertata al di fuori del processo d'ingiunzione, eventualmente anche dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo, ma costituisce oggetto di una verifica giurisdizionale che si pone all'interno del procedimento di ingiunzione e che conclude l'attività in esso riservata al giudice in caso di mancata opposizione;

- che pertanto il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di decreto di esecutorietà ex [art. 647 c.p.c.](#) non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale, né può acquisire tale valore con un successivo decreto di esecutorietà per mancata opposizione, poiché intervenuto il fallimento, ogni credito, secondo quanto prescrive l'[art. 52 L.F.](#), deve essere accertato nel concorso dei creditori, secondo le regole stabilite dagli [artt. 92 ss. L.F.](#), in sede di accertamento del passivo, attraverso la disamina della documentazione sulla base della quale si fonda il credito;

- che tali conseguenze si ricollegano alla fondamentale disposizione di cui all'[art. 43, L.F.](#) secondo cui il curatore sta in giudizio in tutte le controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento (comma 1), con l'effetto che l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo (comma 3);

osservato, venendo all'ipotesi che occupa, che le disposizioni di cui agli [artt. 43 e 52, L.F.](#), di natura certamente eccezionale e pertanto non suscettibili di interpretazione analogica, non si rinvencono nell'ambito della disciplina della liquidazione del patrimonio di cui alla [L. n. 3 del 2012](#);

rilevato, infatti, sotto il profilo dell'accertamento del passivo: che il procedimento di apertura della liquidazione prevede la predisposizione di un elenco dei creditori già in sede di domanda; che, una volta aperta la procedura, il liquidatore deve verificare tale elenco sulla base della documentazione depositata dal ricorrente; che, poi, gli stessi creditori potranno partecipare alla liquidazione proponendo apposita domanda; che la formazione dello stato passivo è demandata, in assenza di contestazioni, allo stesso liquidatore, che provvede alla sua approvazione; che l'intervento del giudice è solo eventuale, e concerne la definitiva formazione dello stato passivo in caso di contestazioni non superabili;

osservato, inoltre, che non si verifica nessuna interruzione dei procedimenti nei quali il sovraindebitato è parte attrice o convenuta a differenza di quanto previsto all'[art. 270, comma 5, codice della crisi d'impresa](#)

e dell'insolvenza che, nel disciplinare la liquidazione controllata, richiama l'art. 143 del medesimo codice (norma che riproduce l'art. 43 L.F.);

rilevato che seppur anche nella liquidazione del patrimonio si realizza l'effetto di spossessamento del debitore (in parallelo di quanto accade nel fallimento) il liquidatore - a differenza del curatore - non subentra in tutte le controversie del diritto patrimoniale del sovraindebitato, bensì esclusivamente nelle cause attive, volte al recupero dei beni e dei crediti compresi nella liquidazione (art. 14-decies, L. n. 3 del 2012) mentre, al contrario, lo stesso non risulta avere legittimazione passiva nelle cause passive;

considerato, d'altro canto, che l'effetto di inopponibilità del decreto ingiuntivo non munito di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. non può farsi derivare nemmeno dall'equiparazione del decreto di apertura della liquidazione al pignoramento, ai sensi dell'art. 14-quinquies, L. n. 3 del 2012, posto che tale previsione si ricollega piuttosto al divieto di prosecuzione delle azioni esecutive o cautelari individuali nei confronti debitore e all'inopponibilità della costituzione di nuovi diritti di prelazione, effetto conseguente all'apertura del concorso;

rilevato, in definitiva, che non subentrando il liquidatore nei rapporti passivi (di tipo patrimoniale) del debitore, che ne rimane pienamente titolare, non sussiste nella liquidazione del patrimonio quell'esigenza di accertamento del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo che l'art. 647 c.p.c. soddisfa, invece, con riferimento al fallimento, in cui il curatore è soggetto terzo rispetto al debitore;

osservato, in altre parole, che il decreto ingiuntivo rimane efficace nei confronti del debitore, in assenza di sua sostituzione con il liquidatore nei rapporti processuali passivi;

rilevato, poi, con riferimento all'opponibilità delle cessioni dei crediti oggetto di domanda di partecipazione alla liquidazione:

- che nella disciplina del sovraindebitamento non è riprodotta la disposizione dell'art. 115 L.F.;
- che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale è anteriore all'apertura della procedura;
- che ad ogni modo, che i creditori (...) hanno prodotto dichiarazioni degli istituti di credito che confermano le predette cessioni;

ritenuto, infine, quanto alla posizione (...) omisiss che il creditore possa richiedere la modifica dello stato passivo, pur in assenza di osservazioni, in quanto la sua formazione definitiva deve essere ancora stabilita, e ferma tra l'altro la possibilità di reclamo;

osservato che anche con riferimento a (...) debbano valere le medesime considerazioni in ordine all'opponibilità del decreto ingiuntivo alla liquidazione, pur in assenza di decreto ex art. 647 c.p.c.;

P.Q.M.

provvede alla definitiva formazione del passivo con riferimento ai creditori (...) nei seguenti termini:

Omissis

Manda al liquidatore per la comunicazione del presente provvedimento a tutti i creditori inseriti nello stato passivo, con l'avviso che gli stessi potranno proporre reclamo ex art. 10, comma 6, L. n. 3 del 2012.

Così deciso in Firenze, il 11 giugno 2020.

Depositata in Cancelleria il 11 giugno 2020.